DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI IN MATERIA DI DIRITTO SOCIETARIO E DI INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA

# Art. 30

## Fissazione dell'udienza e notificazione alle parti resistenti

Il presidente del collegio nomina senza indugio il giudice incaricato della relazione e fissa con decreto l'udienza per l'audizione delle parti in camera di consiglio, il termine per la notifica del ricorso e del decreto ai soggetti nei cui confronti il provvedimento e' richiesto, nonche' il termine per la costituzione di questi ultimi. Entro lo stesso termine, il pubblico ministero puo' depositare osservazioni scritte. All'udienza il collegio assume, anche d'ufficio, le informazioni ritenute necessarie, eventualmente delegando uno dei componenti del collegio.

Versione in vigore dal 1 gennaio 2004, non più in vigore dal 4 luglio 2009 · versione 0

### RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria |
| Estremi | Decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 |
| Titolo | IV — Del procedimento in camera di consiglio |
| Capo | II — del procedimento |
| Sezione | II — Del procedimento in confronto di più parti |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 22 gennaio 2003 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-5-2003/art-30-fissazione-dell-udienza-e-notificazione-alle-parti-resistenti/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it